

*"2. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) all'articolo 5, il comma 3-bis, è sostituito dal seguente:*

*"3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare:*

*a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi;*

*b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, la durata di due anni."*

*b) all'articolo 5, al comma 4, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:*

*"ad eccezione dei permessi di soggiorno di cui ai commi 3-bis lettera b), 3-quater e 3-sexies, che sono rinnovati per una durata non superiore a tre anni";*

*c) all'articolo 22, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:*

*"5-bis. Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:*

*a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;*

*b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;*

*c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12.*

*5-ter. Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore.";*

d) all'articolo 22, il comma 7, è abrogato;

e) all'articolo 22, comma 11, secondo periodo, le parole: *"per un periodo non inferiore a sei mesi"* sono sostituite dalle seguenti: *"per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito qualora superiore al periodo indicato, nel caso in cui il lavoratore straniero ne sia percettore"*

f) all'articolo 24, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

*"2-bis. Qualora lo sportello unico per l'immigrazione, decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:*

a) *la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;*

b) *il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno";*

c) *il datore di lavoro non sia stato condannato anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui all'articolo 22, comma 5-bis*

g) all'articolo 24, al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

*" Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 5-bis e 5-ter";*

h) all'articolo 24, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

*"3-bis. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al comma 3, l'autorizzazione al lavoro stagionale si intende prorogata e il permesso di soggiorno è rinnovato in caso di nuova assunzione per lavoro stagionale da parte dello stesso o di altro datore di lavoro";*

il comma 3 è abrogato;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

*"4. Al comma 3 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:*

*" Le richieste di assunzione successive alla prima possono essere effettuate da un datore di lavoro anche diverso dal datore di lavoro che ha ottenuto il nulla osta triennale al lavoro stagionale, purché siano presentate da soggetti autorizzati ai sensi degli articoli 4, e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che abbiano stipulato appositi protocolli di intesa con il Ministero dell'interno di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 5-bis del testo unico."*